

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 gennaio 1983

che modifica la direttiva 78/176/CEE relativa ai rifiuti provenienti dall'industria del biossido di titanio

(83/29/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,
visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,
considerando che sono sorte difficoltà per quanto riguarda il termine previsto dall'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 78/176/CEE ⁽³⁾ per la presentazione, da parte della Commissione, di proposte adeguate volte ad armonizzare i programmi di riduzione progressiva dell'inquinamento; che occorre quindi prorogare tale termine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 78/176/CEE l'espressione « per permetterle di presentare al Consi-

glio, entro sei mesi dalla ricezione di tutti i programmi nazionali », è sostituita dall'espressione seguente: « la quale presenterà al Consiglio, anteriormente al 15 marzo 1983 ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 24 gennaio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. W. LAUTENSCHLAGER

⁽¹⁾ GU n. C 292 dell'8. 11. 1982, pag. 101.

⁽²⁾ GU n. C 326 del 13. 12. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 19.